

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Riccardo Rosetti ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario iscritto al n. 15-1 per l'anno 2023, promosso dal ricorrente

Andrea RONDINARA, elettivamente domiciliato in Castiglione della Pescaia (Gr), Piazza della Repubblica n. 13, presso lo studio dell'avv. Alessio Fiacchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al "Ricorso per ammissione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14,"

Letto il ricorso depositato il 25.1.2023 da parte del ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 65 e 67 e segg. D.lgs. 12.01.2019 n. 19;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte per l'acquisto di beni di prima necessità e consumi primari;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore avendo assunto debiti essenzialmente quale consumatore e non per l'esercizio di impresa;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni



dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i. rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre la misura protettiva del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art.70 comma 4 CCII;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è unicamente costituito dallo stipendio e dalle modeste disponibilità sul conto corrente;

ritenuto che parte ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili;

ritenuto che la misura protettiva richiesta da parte ricorrente possa essere concessa in quanto funzionale all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire sul solo emolumento percepito dal Sig. Rondinara - potrebbero pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione; ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente; visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

P.Q.M. I

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica



### **DISPONE**

che la proposta ed il piano presentati da RONDINARA Andrea, nato a Roma il 12.8.1985, residente in Fiumicino alla via dei nocchieri n. 142, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Civitavecchia;

### **ORDINA**

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

### **INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

### **AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

### **ORDINA**

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

### **DISPONE**

Il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

### **AVVERTE**

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;



**MANDA**

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a  
ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 1.2.2023

Il Giudice

Dott. Riccardo Rosetti



**STUDIO LEGALE FIACCHI**  
GROSSETO – ROMA - MILANO  
mail: [studiolegalefiacchi@gmail.com](mailto:studiolegalefiacchi@gmail.com)  
[www.studiolegalefiacchi.it](http://www.studiolegalefiacchi.it)

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**Ricorso per ammissione alla procedura di ristrutturazione dei  
debiti del consumatore**

**(Artt. 67 e ss CCII)**

per il **Sig. ANDREA RONDINARA**, nato a Roma il 12 agosto 1985, C.F.: **RNDNDR85M12H501D**, residente in Via dei Nocchieri n° 142 – 00054 Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che la rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvocatoalessiofiacchi@pec.it](mailto:avvocatoalessiofiacchi@pec.it) o al numero di fax: 0564/936218,

premesso che

- il ricorrente non è “*assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza*”;
- si è manifestato uno stato di crisi o di insolvenza, in conseguenza del quale il ricorrente si trova **in una situazione di sovraindebitamento** come definito dall' art. 2 co 1 lett. C CCII;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha beneficiato dell' esdebitazione per due volte, così come richiede l' art. 69 CCII;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- **non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni**
- l' odierno ricorrente ha fornito la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale,
- ha quindi predisposto, con l' ausilio dello scrivente legale e dell' Avv. Valentina Sannino quale Organismo di composizione della crisi, **la proposta di piano del consumatore**, che segue.



## DATI DEL RICORRENTE

Il nucleo familiare del Sig. Rondinara, come da autocertificazione di residenza e stato di famiglia allegato (*All. 1*), è composto soltanto dal ricorrente

Il Sig. Rondinara vive in Via Tempio della Fortuna n° 89 a Fiumicino (RM) in un immobile condotto in locazione come da contratto che si allega (*All. 2*)

## CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il ricorrente ha da sempre avuto un tenore di vita consono alle proprie possibilità, senza eccessi e lusso alcuno.

Si ricostruisce l'iter che ha condotto la Sig.ra Rondinara all'attuale esposizione debitoria, come segue.

Nel periodo che va dal 2013 al 2018 ha lavorato come direttore presso la società "*Iris Mobili Srl*" affiliata Mondo Convenienza. Il lavoro prevedeva numerosi e regolari spostamenti territoriali poiché il ricorrente doveva operare in sedi diverse ubicate in Veneto e in Toscana.

In sostanza era costretto a spostarsi frequentemente dalla sua residenza che fino al 2015 era a Fiumicino nella casa dei genitori dell'ex coniuge Melinda Giuliano, scelta adottata al fine di evitare canoni di affitto e spese varie. Dal 2015, a seguito di trasferimento imposto dalla società datrice di lavoro del Sig. Rondinara, questi era costretto a trasferirsi a Pisa in Via Ippolito Rossellini n° 13/B, dove abitava un'immobile in locazione, insieme alla moglie Sig.ra Melinda Giuliano. Le spese di affitto ammontavano ad € 730,00, come da ricevuta di registrazione contratto allegata (*All. 3*)

A fronte di questi spostamenti non veniva però corrisposto dall'azienda un rimborso per vitto e alloggio e ciò andava a pesare in modo rilevante sulle entrate mensili dato che per ogni nuova sede di lavoro il Sig. Rondinara doveva spendere per:

- affitto con i canoni anticipati da versare
- spese relative al mobilio qualora mancante
- utenze.

Nonostante ciò, il ricorrente, grazie al proprio lavoro, ha comunque potuto programmare il proprio futuro con serenità, sposandosi nel settembre 2015 con la Sig.ra Giuliano.

Il matrimonio ha avuto un costo complessivo di circa € 25.000,00, non tutti già nella disponibilità del Sig. Rondinara, il quale ha richiesto ed ottenuto un finanziamento da Agos Ducato per € 14.000,00

In quel momento sia il ricorrente che la futura moglie avevano un impiego che poteva agevolmente sostenere le rate del prestito.



Purtroppo, nel 2016 si è verificata la prima fondamentale causa che ha originato il sovraindebitamento: **la separazione dalla moglie**. Per incompatibilità di carattere, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente. Nel mese di ottobre 2019 è seguito il divorzio (*All. 4*)

L' *iter* giudiziario ha comportato costi impreveduti e imprevedibili per il Sig. Rondinara per circa 12.000,00 € (tra spese legali ed assegno di mantenimento *post* separazione). Inoltre, dal 2016 in poi, il ricorrente si è trovato da solo a far fronte agli impegni finanziari presi quando poteva contare anche sullo stipendio della allora moglie. Ciò ha reso necessario chiedere nell' arco del 2018 due prestiti personali alla società Younited Spa, per totali € 21.000,00. (*All. 5*)

La situazione si è aggravata ulteriormente proprio nel 2018 quando il ricorrente è **stato inviato a lavorare dalla Toscana in Sardegna**, nello specifico a Cagliari. Questa nuova condizione lavorativa, che lo costringeva a stare lontano dai propri affetti in un momento già molto difficile per il ricorrente (siamo nel periodo tra la separazione ed il divorzio) ha rappresentato il secondo “*Shock esogeno*” poiché oltre al fatto che lo stipendio era oltremodo sproporzionato rispetto alle spese da sostenere per vivere sull' isola, il Sig. Rondinara ha iniziato a soffrire di **depressione**. A partire dal mese di febbraio 2018 ha iniziato una terapia con il dott. Roberto Fornara, che è durata fino alla fine del 2018 (*All. 6*).

Considerati tutti questi fattori e considerata la distanza che rendeva impossibile anche solo recarsi nei week-end dalla famiglia, oltre che da medico, il Sig. Rondinara ha dovuto dare le dimissioni dalla società “*Iris Mobili Srl*” a Ottobre 2018, tornando vicino alla famiglia e provando a dare continuità al reddito con l'apertura di una ditta individuale di compravendite auto (*All. 7*), che purtroppo (come da documenti allegati) non ha dato i frutti sperati; il ricorrente è stato costretto a **cessare tale attività** a fine 2019. (*All. 8*)

Una volta che le condizioni di salute glielo hanno permesso, il Sig. Rondinara ha cercato di reintrodursi nel mondo del lavoro, tanto che nel 2020 ha iniziato a lavorare con la società “*Esdebitami Retake*” con collaborazione a P.IVA (n° 15061981005): le entrate ammontavano a circa € 1.000,00 lordi al mese. (*All. 9*)

L' esperienza, complice anche la **pandemia da Covid19** che ha alterato qualsiasi dinamica ordinaria del mondo del lavoro e del vivere quotidiano, è cessata a fine 2020 ed attualmente il Sig. Rondinara svolge l'attività di mediatore creditizio iscritto all'OAM (Organismo di gestione dell'elenco degli Agenti e dei Mediatori) con la Monety S.r.l., sempre sotto forma di collaborazione con la medesima FVA (*All. 10*)

Nonostante l'impegno profuso giornalmente nel lavoro ed il netto taglio alle spese quotidiane della propria vita, il ricorrente non ha prospettiva di rientrare della esposizione debitoria.

Emerge chiaramente che l'indebitamento del Sig. Rondinara è conseguenza di quattro particolari



eventi esterni, imprevedibili e del tutto estranei alla condotta della ricorrente (cd. *Shock esogeno*), ovvero:

- la fine della relazione con la moglie, sancita da separazione e successivo divorzio
- i problemi di salute riscontrati a partire dal 2018
- l'assenza di una posizione lavorativa economicamente soddisfacente e compatibile con la terapia per la depressione
- le successive esperienze di lavoro che, causa anche il Covid19, non hanno dato i frutti sperati,

i quali hanno portato con sé strascichi rilevanti dal punto vista economico oltre che, inevitabilmente, dal punto di vista morale/affettivo.

Ad oggi il ricorrente ha un'esposizione debitoria di complessivi € **56.294,18**, come illustrato nei paragrafi che seguono.

Per rientrare della propria esposizione debitoria paga mensilmente:

- € 50,00 rata piano di rientro IFIS (*All. 11*)
- € 200,00 rata piano di rientro Younited S.p.a. (*All. 12*)

ma non ha possibilità di raggiungere accordi per un piano di rientro anche con gli altri creditori, perché non sarebbero sostenibili.

Inoltre, ha la volontà ed il diritto di programmare il proprio futuro.

Tale situazione ha spinto il Sig. Rondinara ad usufruire dell'opportunità prevista dalla Legge n° 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di ottenere l'esdebitazione mediante la proposizione di un piano del consumatore, costituito da rate compatibili con le proprie possibilità economiche, come descritto nei paragrafi che seguono.

## **PATRIMONIO DEL RICORRENTE**

Il Sig. Rondinara non è proprietario di alcun immobile né di alcun veicolo.

Non dispone di liquidità depositata in conti correnti o altri prodotti bancari; è titolare dei seguenti conti correnti/libretti/postepay:

- conto accesso presso Banca N26, con saldo prossimo allo zero (*All. 13*)
- Postepay Evolution carta ricaricabile, con saldo prossimo allo zero (*All. 14*)

Non ha compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

La presente proposta è corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. (*All. 15 – 16 e 17*)





## SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE

Attualmente, il nucleo familiare del ricorrente è composto da n° 1 membro.

Ogni mese il Sig. Rondinara sostiene e sosterrà spese per circa **€ 1,300,00**, come di seguito descritto:

• Affitto	€ 700,00
• Carburante auto	€ 200,00
• Spesa alimentazione	€ 150,00
• Abbigliamento	€ 80,00
• Utenze	€ 70,00
• Varie ed imprevisti	€ 100,00

Il ricorrente da tempo sta cercando di ridurre al minimo il costo della vita in modo da non aggravare la propria esposizione debitoria ed anzi di risolverla grazie al presente piano del consumatore.

## COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione dei debiti, alla data del deposito del presente ricorso, è indicata nella tabella che segue, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi aggiornati.

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO
YOUNITED SPA 2018	€ 14.516,00 + € 7.207,25
IFIS NPL SPA	€ 5.129,81
MB CREDIT SOLUTIONS SPA	€ 3.310,20 + € 23.146,15
SKY ITALIA SRL	€ 607,71
VODAFONE ITALIA SPA	€ 666,46
WIND TRE SPA	€ 228,93
A.D.E.R-	€ 1.481,67
<b>Sub-totale</b>	<b>€ 56.294,18</b>
Spese e compenso OCC (D.M. 202/14)	€ 1.500,00 residui
Spese legali	€ 1.800,00

Il debito con Ifis Npl e con Younited Spa si sta mensilmente riducendo, dato che il creditore ha



concluso due piani di rientro, pertanto dovrà essere aggiornato al momento in cui il Giudice disporrà l'omologa.

**L' esposizione debitoria è originata esclusivamente da esigenze del tutto estranee all' attività lavorativa della ricorrente, che pertanto è da considerarsi consumatore ai sensi dell' art. 2 comma 1 lett. E, CCII.**

### PROPOSTA DI PIANO

La proposta di piano del consumatore che si presenta è illustrata nella tabella che segue:

CREDITORE	TIPOLOGIA	CREDITO VANTATO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
Spese e compenso OCC (D.M. 202/14)	prededucibile	da preventivo	100,00%
Spese legali	prededucibile	€ 1.800,00	100,00%
YOUNITED SPA 2018	chirografario	€ 14.516,00 + € 7.207,25	25,00%
IFIS NPL SPA	chirografario	€ 5.129,81	25,00%
MB CREDIT SOLUTIONS SPA	chirografario	€ 3.310,20 + € 23.146,15	25,00%
SKY ITALIA SRL	chirografario	€ 607,71	25,00%
VODAFONE ITALIA SPA	chirografario	€ 666,46	25,00%
WIND TRE SPA	chirografario	€ 228,93	25,00%
A.D.E.R-	chirografario	€ 1.481,67	25,00%

Come emerge dalla tabella il Sig. Rondinara, pagati integralmente le spese e i compensi di OCC ed assistenza legale per la presente procedura, prededucibili, propone il pagamento del:

- 25 % dei creditori chirografari

in pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Intende eseguire il pagamento mediante **tranches mensili di € 300,00, per 58 mensilità**, offrendo quindi ai creditori chirografari la cifra complessiva di **€ 14.059,52**.

Le rate da 1 a 11 copriranno i costi prededucibili.

Le rate da 12 a 58 andranno a soddisfazione dei creditori chirografari

La durata complessiva del piano del consumatore è di **4 anni e 10 mesi** lasso di tempo ragionevole e coerente con la normativa.

L' impegno pecuniario mensile, assunto dal ricorrente è coerente con le sue possibilità finanziarie e, soprattutto **sostenuto e garantito dalla dichiarazione della madre, Sig.ra Acampora, la quale**



sosterrà come garante la fattibilità del proponendo piano, come da dichiarazione allegata. (All. 18)

La percentuale di soddisfazione dei creditori, del 25 %, è perfettamente congrua “anche alla luce della soglia minima di soddisfacimento del ceto chirografario del 20% attualmente prevista in tema di concordato liquidatorio” (Omologa di piano del consumatore- Tribunale di Grosseto dott.ssa Frosini – RG 723/17 VG).

### CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di piano di cui sopra è **certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.**

Infatti, il Sig. Rondinara non ha alcun bene immobile né bene mobile registrato di proprietà.

Non risulta avere liquidità né azioni o altri beni liquidabili.

In definitiva, **l'alternativa liquidatoria non è una soluzione possibile.**

Con la proposta che oggi si avanza, invece, tutti i creditori otterranno una parziale soddisfazione del proprio credito, peraltro in tempi brevi.

### MERITEVOLEZZA

L' art. 12 *bis* L n° 3/2012, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella “*colposa determinazione del sovraindebitamento*”.

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che viene “spostato” all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): “nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**”.

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della “non meritevolezza” al fine di permettere ad un numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il *fresh start* e tornare soggetti economicamente vivi.

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando un' interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo (che è entrati poi in vigore a luglio 2022) attui un “*climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l' aver cagionato la situazione di sovrindebitamento con colpa lieve*” per escludere l' esdebitazione.

Ciò anche per “*evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di*



*una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso” (Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020)*

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l’aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante “colpa grave” la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell’ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile.

Come è stato ribadito dalle corti di merito proprio in tema di sovraindebitamento, si tratta di *“un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l’irragionevolezza” (Trib Vicenza 24 settembre 2020)*

Sulla base di tale principio sono stati omologati piani del consumatore dove erano pure ravvisabili profili di colpa in capo al debitore, ma non reputati “colpa grave” come nel caso del debitore che ha investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11 luglio 2014); del debitore affetto da ludopatia che si è indebitato giocando d’azzardo (tra le tante, Trib. 29 dicembre 2018; Trib. Catania 17 febbraio 2015); del debitore che ha costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (Trib. Prato 28 settembre 2016); del debitore che ha fatto ripetuto e costante ricorso a prestiti da parte dei genitori perseverando nell’indebitarsi (Trib. Benevento 19 novembre 2016).

In ogni caso, dopo la già citata riforma del dicembre 2020, non v’è stato più dubbio alcuno che **la non meritevolezza sussistesse solo qualora il comportamento del sovraindebitato denotasse una “colpa grave”**.

**Tutto ciò è stato confermato e ribadito dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022, che all’ art. 69 rubricato “Condizioni soggettive ostative” parla espressamente di “colpa grave, malafede o frode”.**

Alla luce di tutto quanto detto, nel caso di specie **non solo non ricorre alcun profilo di colpa grave in capo al ricorrente, ma non si ravvede nemmeno una condotta tale da integrare la cd colpa lieve.**

Il ricorrente è certamente un soggetto meritevole.

Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell’indebitamento, derivano da una sua scelta colposa o gravemente colposa. Senza dilungarsi troppo oltre, si ricordano i quattro



eventi esterni, imprevedibili e del tutto estranei alla condotta della ricorrente (cd. *Shock esogeno*), che lo hanno condotto all' indebitamento, ovvero:

- la fine della relazione con la moglie, sancita da separazione e successivo divorzio
- i problemi di salute riscontrati a partire dal 2018
- l'assenza di una posizione lavorativa economicamente soddisfacente e compatibile con la terapia per la depressione
- le successive esperienze di lavoro che, causa anche il Covid19, non hanno dato i frutti sperati,

i quali hanno portato con sé strascichi rilevanti dal punto vista economico oltre che, inevitabilmente, dal punto di vista morale/affettivo.

Altro aspetto che denota la meritevolezza del ricorrente è il fatto che il debito è in costante diminuzione grazie ai piani di rientro che il Sig. Rondinara ha raggiunto i creditori maggioritari Younited, Ifis ed Agos, che sta diligentemente rispettando.

Si noti infine che il fatto stesso di aver avanzato richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento è anch'esso un forte segnale di meritevolezza ed onestà.

In conclusione, **l'esdebitazione, oltre che un diritto per il ricorrente, è anche opportuna sia per lui che per l'economia in generale.**

**Il Sig. Rondinara avrà così modo di riacquistare un po' di serenità e potrà programmare il proprio futuro: sarà alleggerito da un carico debitorio insostenibile per lui che finirebbe con molta probabilità per attrarlo nell' orbita dell'usura e dell'estorsione. Otterrà il *fresh start*, scopo finale per la quale è nata la Legge 3/2012 (detta anche "anti-suicidi"), oggi confluita nel CCII.**

Anche per i creditori è conveniente il piano proponendo poiché senza di esso si troverebbero in gravi difficoltà per riscuotere i rispettivi crediti, nei confronti di un soggetto privo di patrimonio e di stipendio.

**tutto ciò premesso**

**il Sig. Andrea Rondinara**, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e visto l'art. 70 CCII, Voglia:

- disporre con decreto che la proposta sia pubblicata sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro 30 giorni ed a cura dell'OCC, a tutti i creditori;



- *disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione del procedimento;*
- omologare il piano del consumatore così come presentato.

Con osservanza

Civitavecchia, 02/12/2022

Avv. Alessio Fiacchi

Si allega:

1. autocertificazione di residenza e stato di famiglia
2. contratto di locazione abitazione attuale
3. contratto di locazione abitazione del 2015
4. copia sentenza di divorzio
5. decreto ingiuntivo Younited Spa
6. certificazione medica patologia depressiva 2018
7. documentazione inizio attività vendita veicoli
8. chiusura attività
9. documenti entrate Esdebitami Retake
10. visura camerale storica P.IVA
11. piano di rientro IFIS
12. piano di rientro Younited
13. saldo conto N26
14. saldo Postepay
15. dichiarazione dei redditi 2019
16. dichiarazione dei redditi 2020
17. dichiarazione dei redditi 2021
18. dichiarazione garanzia Sig.ra Acampora
19. debito Vodafone
20. debito Wind
21. debito Sky
22. visura Centrale Rischi
23. visura Crif
24. visura Protesti
25. relazione particolareggiata Occ



## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto **ANDREA RONDINARA**, nato a Roma il 12 agosto 1985, C.F.: **RNDNDR85M12H501D**, residente in Via dei Nocchieri n° 142 – 00054 Fiumicino (RM), nomino quale mio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l' **Avv. Alessio Fiacchi** del Foro di Grosseto, nato a Grosseto il 20.12.1987, C.F.: **FCCLSS87T20E202O**, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessio Fiacchi, sito in Castiglione della Pescaia (GR), Piazza della Repubblica n° 13..

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato e di aver preso visione e firmato la relativa informativa ex 13 e 14 Reg. Ue 2016/679.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa la polizza assicurativa per la responsabilità professionale n° 801223739 che l'Avv. Alessio Fiacchi ha stipulato con la Amissima Assicurazioni, con massimale di € 2.000.000,00.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Grosseto, 30/04/2021

Sig. Andrea Rondinara



Vera ed autentica la superiore firma Avv. Alessio Fiacchi

